

ORIGINALE

- Imm. Eseguibile
- Iter Ordinario



Deliberazione n°

29

in data 31/07/2020

COMUNE DI BIENTINA  
PROVINCIA DI PISA

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**Adunanza Straordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica**

**Oggetto:**

Approvazione aliquote imposta nuova IMU per l'anno 2020

L'anno 2020, addì trentuno del mese di luglio alle ore 20.00 nei locali della Torre Civica Comunale, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	Carmassi Dario	X	
2	Stamerra Sandro Marino	X	
3	Berti Domenico	X	
4	Baroni Samuele	X	
5	Gozzi Marta		X
6	Pagni Beatrice	X	
7	Santosuosso Alessia	X	
8	Ferretti Matteo	X	
9	Tangredi Elena	X	
10	Martelloni Alfredo	X	
11	Gabbani Gianni	X	
12	Pagni Matilde	X	
13	Vincenti Gianluca	X	
		12	1

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Veronica Stelitano Vice Segretario del Comune.

Il Sig. Samuele Baroni, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Assistono alla seduta gli assessori esterni Brogi Emanuele, Vincenti Simone.

Si procede con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

Sentita la discussione che segue: "Il Presidente cede la parola al Sindaco che illustra il punto. Si deliberano le aliquote della nuova IMU. L'imposta si applica sugli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento. Aggiunge che, dai dati di giugno emerge che, rispetto all'anno passato, si è registrata una flessione del 10% degli introiti, non molto viste le attuali condizioni.

Non ci sono altri interventi.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, prevede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

## COMUNE DI BIENTINA

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

COMUNE DI BIENTINA

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.lgs. n. 446/1997 che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali D10
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce" Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

- <b>1. Abitazione principale iscritta nella categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze</b>	<b>6,00 per mille</b>
- <b>2. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557.</b>	<b>1,00 per mille</b>
<b>3. "Beni merce" ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</b>	<b>2,50 per mille</b>

<p><b>4. Abitazione e relativa/e pertinenza/e, diversa da quella di cui alla lettera c) del comma 747 della Legge n.160/2019, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (ovvero tra genitori e figli), a condizione che la utilizzano come abitazione principale del nucleo familiare. In caso di più unità immobiliari, l'aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare. (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</b></p>	<p><b>6,60 per mille</b></p>
<p><b>5. Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10"</b></p>	<p><b>10,6 per mille di cui: 7,6 per mille riservato allo stato 3,0 per mille gettito comunale</b></p>
<p><b>6. Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota Ordinaria</b></p>	<p><b>10,6 per mille</b></p>
<p><b>7. Altri Immobili -Terreni Agricoli -Aree fabbricabili - Aliquota ordinaria –</b></p>	<p><b>10,6 per mille</b></p>

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione

– l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto il D.L 18 del 17.03.2020 (Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 107, comma 2, con il quale è stato disposto il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno in corso, successivamente procrastinato al 30 settembre con la legge di conversione n. 77 del 17.07.2020;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 Ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU L. 160/2019 ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

## COMUNE DI BIENTINA

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30/12/2019 e il Documento unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 30/12/2019;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del TUEL dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Visto il TUEL,  
Visto lo Statuto dell'Ente

Per quanto evidenziato nelle premesse, formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti favorevoli n.9 (nove), n. 3 (tre) astenuti (Martelloni, Gabbani, Pagni M.), n. 0 (zero) contrari, su n. 12 (dodici) consiglieri presenti, espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente della seduta,

### DELIBERA

- di APPROVARE le ALIQUOTE della NUOVA IMU per l'anno 2020 come evidenziate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
<b>6,00 per mille</b>	<b>Abitazione principale iscritta nella categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze</b> -
<b>1,00 per mille</b>	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557.
<b>6,60 per mille</b>	- <b>Abitazione e relativa/e pertinenza/e, diversa da quella di cui alla lettera c) del comma 747 della Legge n.160/2019, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (ovverosia tra genitori e figli), a condizione che la utilizzano come abitazione principale del nucleo familiare. In caso di più unità immobiliari, l'aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare. (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</b>
<b>2,5 per mille</b>	<b>"Beni merce" ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</b>

<b>10,6 per mille di cui: 7,6 per mille riservato allo stato 3,0 per mille gettito comunale</b>	<b>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10”</b>
<b>10,6 per mille</b>	<b>Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti</b>
<b>10,6 per mille</b>	<b>- Altri Immobili -Terreni Agricoli -Aree fabbricabili - Aliquota ordinaria -</b>

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima a far data 01/01/2020

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.9 (nove), n. 3 (tre) astenuti ((Martelloni, Gabbani, Pagni M.), n. 0 (zero) contrari, su n. 12 (dodici) consiglieri presenti, espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente della seduta,

#### ***DELIBERA***

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Ufficio proponente Tributi:**

Responsabile dott. Luca Leone

Responsabile del Procedimento dott. Luca Leone



**Comune di Bientina**  
Provincia di Pisa

Piazza V.Emanuele II Nr. 53 56031  
Bientina  
P.IVA 00188060503

---

Servizio A03\_Area Economico Finanziaria\\S0302\_Servizio Tributi

Oggetto : pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto:  
« DETERMINAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2020- APPROVAZIONE »

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000.

Il Responsabile  
Area economico Finanziario  
Dott. Luca Leone

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Luca Leone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Bientina, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.



IL PRESIDENTE  
Baroni Samuele

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. VeronicaStelitano

---

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

1) che la presente Deliberazione è stata pubblicata all' Albo pretorio on line il \_\_\_\_\_ ed ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Bientina, li \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. VeronicaStelitano

2) che la presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. VeronicaStelitano

**ATTESTA**

3) che l'atto è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_ a seguito di votazione dell'immediata eseguibilità da parte del Consiglio Comunale.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. VeronicaStelitano

---